



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo**  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8, comma 8 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";
- VISTO** l'art. 8, comma 9 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000";
- VISTO** l'art. 8 comma 10 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che "conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura";
- VISTA** la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 in cui si chiarisce che "il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda";
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 60/2020 che prevede che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo**  
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m\_pi

non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente scolastico Prot. n. 8007 del 20/12/2021 con il quale propone l'esclusione della Sig.ra MOTOC Ioana per mancanza del titolo di accesso previsto per la classe di concorso A028;

**DISPONE**

L'esclusione della Sig.ra MOTOC Ioana nata il 13/11/1981, per la classe di concorso A028, dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 per le classi di concorso ivi specificate.

Conseguentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dalla docente non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III  
Vincenzo Cubelli

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo –Vincenzo Cubelli/GG